DONNE DIRITTI E TUTELE: TRA PASSATO E NUOVE PROSPETTIVE

a cura di

Maria Virginia Sanna - Silvia Orrù - Manuela Tola

ESTRATTO



DIRITTI D'AUTORE RISERVATI © Copyright 2023

ISBN 978-88-243-2799-2

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

Manuela Tola - Silvia Orrù Presentazione	p.	VII
Maria Virginia Sanna Alle radici del patriarcato. Considerazioni introduttive	»	1
SEZIONE PRIMA GENERE E DIRITTO: UNO SGUARDO AL SISTEMA ITALIANO		
Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 13-15 febbraio 2023		
Maria Virginia Sanna Cuestiones de género desde la antigüedad hasta nuestros días	»	17
Pietro Paolo Onida El problema de la <i>uxor socia</i> en derecho romano	»	25
Anna Maria Mandas Algunas consideraciones sobre la <i>adtemptata pudicitia</i> al margen de D. 47.10.15.15	»	39
Manuela Tola Lenguaje y derecho en los caminos del empresariado feminino	»	53
GIUSEPPE CARRARO La iniciativa económica de la mujer en la perspectiva de los derechos fundamentales	»	69
Silvia Orrù Violencia de género contra las mujeres, daños y protection civil	»	77
Marcella Martis Impuestos indirectos e igualdad de género	»	91

VI INDICE

SEZIONE SECONDA DONNE DIRITTI E TUTELE:

DONNE DIRITTI E TUTELE: TRA PASSATO E NUOVE PROSPETTIVE

Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza 8 marzo 2023

Riccardo Fercia Negozi fiduciari familiari e capacità della donna	. p.	103
Anna Maria Mandas 'Non matrum familiarum vestitae fuissent'. Alcune considerazioni is tema di pudicitia		117
Enrica Bracchi La legge sull'interruzione di gravidanza in Italia e Francia: dal ritorno al passato all'iscrizione nella Costituzione		141
MILITZA MONTES LÓPEZ La ley "Olimpia": avances para la protección legal de las mujeres ant el ciberacoso en México		159
Benedetta Sirgiovanni Verso il cognome comune: una misura per la parità di genere	. »	171
Maria Francesca Cortesi La violenza di genere e la violenza domestica: la risposta della giustizi penale nel sistema delle cautele		189
Silvia Orrù Violenza contro le donne basata sul genere e tutela risarcitoria fra diritt fondamentali e principio di effettività		207
Manuela Tola L'impresa femminile	. »	219
Gianfranco Liace Vulnerabilità di genere nei rapporti bancari	. »	229
Marcella Martis La leva impositiva quale strumento per la promozione dell'equità fiscal di genere		241

ANNA MARIA MANDAS

'NON MATRUM FAMILIARUM VESTITAE FUISSENT'. ALCUNE CONSIDERAZIONI IN TEMA DI PUDICITIA

Sommario: 1. Matronae, pudicitia e *morale sessuale a Roma.* – 2. *La* pudicitia *protetta: clausola edittale e comportamenti sanzionati.* – 3. 'Non matrum familiarum vestitae fuissent': *il mutamento della nozione di* pudicitia.

1. Matronae, pudicitia *e morale sessuale a Roma*. In un noto passo tratto dall'*Epistularium moralium*¹, Seneca – a ulteriore testimonianza della centralità dell'argomento, capace di trascinare la filosofia in lunghi e irrisolvibili dibattiti sulla natura della virtù e sulla responsabilità morale dell'individuo² – domanda a Lucilio di spiegargli cosa fosse la *pudicitia*³.

Non v'è dubbio che rispondere a una domanda simile non sia affatto agevole; le fonti, infatti, restituiscono un concetto di *pudicitia* polimorfo, articolato su più livelli, tra i quali senz'altro emerge, in primo luogo, quello religioso. Sappiamo da Livio dell'esistenza di un antico culto della *Pudicitia*, rientrante tra i culti ufficiali a Roma⁴. La narrazione liviana relativa all'istituzione della *Pudicitia* plebea, infatti, inizia con il riferimento alle celebrazioni di rituali pubblici in onore della dea⁵. Leggiamo nel passo che, in quel-

¹ Con il quale, significativamente, R. LANGLANDS, *Sexual Morality in Ancient Rome*, Cambridge, 2006, p. 1 e p. 364, introduce e conclude la sua monografia sul tema della morale sessuale a Roma.

² Così, R. Langlands, Sexual Morality, cit., p. 364.

³ Ep. 11.88.8: Quid inquiris an Penelopa inpudica fuerit, an verba saeculo suo dederit? an Ulixem illum esse quem videbat, antequam sciret, suspicata sit? Doce me quid sit pudicitia et quantum in ea bonum, in corpore an in animo posita sit.

⁴ Come confermato altresì da Plin. Nat. Hist. 2.14: Quapropter effigiem dei formamque quaerer inbecillitatis humanae reor. quisquis est deus, si modo est alius, et quacumque in parte, totus est sensus, totus visus, totus auditus, totus animae, totus animi, totus sui. innumeros quidem credere atque etiam ex vitiis hominum, ut Pudicitiam, Concordiam, Mentem, Spem, Honorem, Clementiam, Fidem, aut, ut Democrito placuit, duos omnino, Poenam et Beneficium, maiorem ad socordiam accedit.

⁵ Per S. Fusco, *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*, Roma, 2020, p. 71 s., dal racconto risulta non solo che il culto fosse «pienamente integrato nei riti ufficiali della vita civica romana», ma anche che «la dea *Pudicitia* appartenesse alle divinità da invocare in mo-

l'anno, vi furono così tanti *prodigia* da indurre il senato a decretare una serie di cerimonie espiative; in quell'occasione, prosegue Livio, Virginia, pur appartenendo alla classe patrizia, fu esclusa dalle altre *matronae* dalla cerimonia in onore di *Pudicitia*, a causa del suo matrimonio con il plebeo Lucio Volumnio. Per questo motivo, nel 296 a.C., Virginia creò il culto della *Pudicitia* plebea, distinto da quello della *Pudicitia* patrizia:

Liv. 10. 23.1-6: Eo anno prodigia multa fuerunt, quorum averruncandorum causa supplicationes in biduum senatus decrevit; publice vinum ac tus praebitum; supplicatum iere frequentes viri feminaeque. Insignem supplicationem fecit certamen in sacello Pudicitiae Patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam Herculis, inter matronas ortum. Verginiam Auli filiam, patriciam plebeio nuptam, L. Volumnio consuli, matronae quod e patribus enupsisset sacris arcuerant. Brevis altercatio inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se Verginia et patriciam et pudicam in Patriciae Pudicitiae templum ingressam, ut uni nuptam ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumue eius ac rerum gestarum paenitere <ex> vero gloriaretur.

Narra ancora Livio che Virginia trasformò una parte della sua casa in un *sacellum*: predispose l'altare, lo dedicò alle matrone plebee e, soprattutto, stabilì le regole secondo le quali il culto avrebbe dovuto essere praticato, esortando le matrone plebee a iniziare una gara di *pudicitia* con le patrizie:

Liv. 10.23. 8: Facto deinde egregio magnifica verba adauxit. In vico Longo ubi habitabat, ex parte aedium quod satis esset loci modico sacello exclusit aramque ibi posuit et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriam patriciarum, 'hanc ego aram' inquit 'Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, quod certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur'.

L'altare sarebbe stato venerato più o meno secondo le regole di quello più antico: in particolare, non avrebbe avuto diritto di compiervi sacrifici la *matrona* che non fosse stata di *spectata pudicitia* e avesse contratto più di un matrimonio. Solo col tempo, precisa Livio, il culto fu permesso anche a donne *pollutae* e non più solo a *matronae*, ma a *feminae* di *omnis ordo*:

Liv. 10.23.9-10: Eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset

menti di particolare pericolo per la *civitas*» e fosse, pertanto, tanto rilevante da «coinvolgere aspetti della vita dei Romani non direttamente ed esclusivamente connessi con la sessualità».

ius sacrificandi haberet; volgata dein religio a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem venit.

Secondo Livio, dunque, sarebbe stata la *spectata pudicitia* a costituire – almeno in un primo momento – il *discrimen* tra le *matronae* che avrebbero potuto sacrificare alla dea e coloro che, invece, sarebbero state escluse da questa possibilità. L'essere *pudica*, infatti, è certamente virtù essenziale per la donna romana⁶, sin dai tempi più antichi. Basti pensare a Lucrezia, tradizionale modello di *pudicitia* romana⁷:

Liv. 1.58: Paucis interiectis diebus Sex. Tarquinius inscio Collatino cum comite uno Collatiam venit. Ubi exceptus benigne ab ignaris consilii cum post cenam in hospitale cubiculum deductus esset, amore ardens, postquam satis tuta circa sopitique omnes videbantur, stricto gladio ad dormientem Lucretiam venit sinistraque manu mulieris pectore oppresso 'Tace, Lucretia' inquit; 'Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; moriere, si emiseris vocem'. Cum pavida ex somno mulier nullam opem, prope mortem imminentem videret, tum Tarquinius fateri amorem, orare, miscere precibus minas, versare in omnes partes muliebrem animum. Ubi obstinatam videbat et ne mortis quidem metu inclinari, addit ad metum dedecus: cum mortua iugulatum servum nudum positurum ait, ut in sordido adulterio necata dicatur. Ouo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut vi victrix libido, profectusque inde Tarquinius ferox expugnato decore muliebri esset, Lucretia maesta tanto malo nuntium Romam eundem ad patrem Ardeamque ad virum mittit, ut cum singulis fidelibus amicis veniant; ita facto maturatoque opus esse; rem atrocem incidisse. Sp. Lucretius cum P. Valerio Volesi filio, Collatinus cum L. Iunio Bruto venit, cum quo forte Romam rediens ab nuntio uxoris erat conventus. Lucretiam sedentem maestam in cubiculo inveniunt. Adventu suorum lacrimae obortae, quaerentique viro 'Satin salve?' 'Minime' inquit; 'quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia? Vestigia viri alieni, Collatine, in lecto

⁶ Sotto alcuni profili, la *pudicitia* rileva anche per l'uomo. In proposito, si veda l'analisi di C. De Cristofaro, *Inpudicus*. *Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al Principato*, Napoli, 2022, p. 65 ss. e, in particolare, p. 85 ss. Precisa F. Lambert, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale*. *Dal "domum servare" e "lanam facere" al "meretricio more vivere"*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 2014, p. 70, che, per quanto la *pudicitia* nelle fonti sia «attributo positivo conferito sia a uomini che a donne, a simboleggiare precipuamente pulizia morale», non v'è dubbio che «nella maggior parte delle fonti sia la condotta morale femminile ad avere l'importanza maggiore per una corretta 'gestione' dei ménage familiari e per l'ordinato svolgimento della vita (anche) dei *patres familiarum*».

⁷ Sulla quale vedi, da ultimi, M.V. SANNA, La spada e il silenzio. Tace, Lucretia; ferrum in manu est; moriere, si emiseris vocem, in Annali Cagliari, 2022, p. 751 ss.; M. LENTANO, Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana, Roma, 2021, passim.

sunt tuo; ceterum corpus est tantum violatum, animus insons; mors testis erit. Sed date dexteras fidemque haud impune adultero fore. Sex. est Tarquinius qui hostis pro hospite priore nocte vi armatus mihi sibique, si vos viri estis, pestiferum hinc abstulit gaudium'. Dant ordine omnes fidem; consolantur aegram animi avertendo noxam ab coacta in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, et unde consilium afuerit culpam abesse. 'Vos' inquit 'uideritis quid illi debeatur: ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero; nec ulla deinde inpudica Lucretiae exemplo vivet'. Cultrum, quem sub veste abditum habebat, eum in corde defigit, prolapsaque in volnus moribunda cecidit. Conclamat vir paterque.

La storia, notissima, racconta della violenza sessuale perpetrata da Sesto Tarquinio, figlio dell'ultimo re di Roma, ai danni della nobile Lucrezia, figlia di Spurio Lucrezio e moglie di Tarquinio Collatino, il cui suicidio avrebbe poi portato alla sollevazione popolare volta alla cacciata dei re etruschi.

Sebbene siano stati sollevati dei dubbi sulla veridicità dell'episodio⁸, il solo fatto che la tradizione abbia sempre collegato la rivolta che ha portato alla fine della monarchia al gravissimo atto realizzato contro l'esemplare Lucrezia permette di comprendere quanto fosse rilevante, per una donna, la *pudicitia*. Lucrezia, infatti, non solo oppone una *obstinata pudicitia* alla *mala libido* di Sesto Tarquinio, ma – dopo l'oltraggio subito – decide di uccidersi davanti al padre ed al marito, affinché nessuna donna potesse vivere impudica sul suo esempio (*nec ulla deinde inpudica Lucretiae exemplo vivet*).

È, dunque, preferibile morire che vivere da *inpudica*, come testimonia l'altrettanto nota vicenda di Virginia, uccisa dal padre per salvarne la *pudicitia*. Narra sinteticamente Valerio Massimo che, poiché la *pudicitia* di Virginia sarebbe stata messa in pericolo da Appio Claudio, per il padre fu preferibile ucciderla che lasciarla alla corruzione del decemviro:

Val. Max 6.1.2: Atque haec inlatam iniuriam non tulit: Verginius plebei generis, sed patricii uir spiritus, ne probro contaminaretur domus sua, proprio sanguini non pepercit: nam cum App. Claudius decemuir filiae eius uirginis stuprum potestatis uiribus fretus pertinacius expeteret, deductam in forum puellam occidit pudicaeque interemptor quam corruptae pater esse maluit.

Ci dice Livio che, similmente a quanto accadde a causa dello stupro e del suicidio di Lucrezia, la vicenda di Virginia, figlia del plebeo Virginio,

⁸ In proposito, si rinvia alle considerazioni di M.V. Sanna, *La spada e il silenzio*, cit., p. 751 ss. e, in particolare, p. 752 nt. 3.

avrebbe portato alla caduta del secondo decemvirato: afferma, infatti, Livio che non soltanto la caduta dei decemviri e dei re fu uguale, ma uguale fu anche la causa della perdita del potere:

Liv. 3.44: Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinios expulerat, ut non finis solum idem decemviris qui regibus sed causa etiam eadem imperii amittendi esset.

In entrambi i casi, infatti, sarebbe stata la *pudicitia* violata di una donna a innescare la rivolta popolare. Virginia, pur essendosi sottratta alle lusinghe e ai tentativi di corruzione di Appio Claudio, sarebbe finita in suo potere se il padre non avesse deciso di ucciderla⁹. Scrive, difatti, Livio che Virginia, pur essendo del tutto innocente, muore per mano del padre, costretto a questo gesto estremo dalla necessità di preservare la sua *pudicitia* (*necessitatem patris deplorant*):

Liv. 3.48: [...] Data venia seducit filiam ac nutricem prope Cloacinae ad tabernas, quibus nunc Novis est nomen, atque ibi ab lanio cultro arrepto, 'hoc te uno quo possum' ait, 'modo, filia, in libertatem vindico'. Pectus deinde puellae transfigit, respectansque ad tribunal 'te' inquit, 'Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro'. Clamore ad tam atrox facinus orto excitus Appius comprehendi Verginium iubet. Ille ferro quacumque ibat

⁹ Cfr. Liv. 3.44-48. Racconta Livio che Virginia era fidanzata con Icilio, ex tribuno della plebe. Nondimeno, Appio Claudio, uno dei decemviri, dopo avere tentato inutilmente di corromperla, essendosi reso conto che il pudore della fanciulla era tale da precludere ogni ulteriore tentativo, si determinò a compiere un atto di violenza 'crudele e arrogante': la fece rivendicare in servitù da un suo cliente, Marco Claudio, pensando che l'assenza del padre rendesse più agevole quel sopruso. Così Marco Claudio compie, come richiesto, una manus iniectio su Virginia, dichiarandola figlia di una sua schiava, e le intima di seguirlo. La folla, in accordo con Icilio, promesso sposo di Virginia, interviene in difesa della fanciulla, ma Marco Claudio afferma di agire secondo la legge e la chiama in giudizio. Temendo disordini, Appio Claudio decide di spostare il processo al giorno successivo, giorno in cui sarebbe arrivato il padre di Virginia. La presenza del padre, tuttavia, non ha alcun rilievo e Virginia viene aggiudicata come schiava a Marco Claudio. Cala il silenzio e Virginio, rivolgendosi ad Appio, afferma che ha educato sua figlia per il matrimonio, non per lo stupro, e si augura che i cittadini, in particolare quelli che portano le armi, si oppongano all'atroce sentenza. Appio Claudio, con l'animo devastato dal desiderio (alienatus ad libidinem animo), ordina comunque che la folla venga dispersa dai littori, affinché il padrone possa prendere la propria schiava. È a questo punto che Virginio, ormai senza speranza, si scusa per quanto detto sino a quel momento e chiede ad Appio Claudio di poter interrogare la nutrice in disparte, in presenza di Virginia. Una volta ottenuto il permesso, conduce le due donne presso il tempio di Venere Cloacina e lì, afferrato un coltello da macellaio, trafigge il petto della fanciulla dicendo 'figlia mia, questo è l'unico modo in cui posso rivendicarti in libertà. Appio, con questo sangue io consacro te e la tua testa agli dèi inferi'.

viam facere, donec multitudine etiam prosequentium tuente ad portam perrexit. Icilius Numitoriusque exsangve corpus sublatum ostentant populo; scelus Appi, puellae infelicem formam, necessitatem patris deplorant. Sequentes clamitant matronae, eamne liberorum procreandorum condicionem, ea pudicitiae praemia esse? [...]

Com'è noto, gli *exempla* di Lucrezia, *dux Romanae pudicitiae*¹⁰, e Virginia saranno ricordati nel tempo, affinché le donne possano ispirarsi a tali modelli. Per quanto, come vedremo, la nozione di *pudicitia* sia destinata a mutare nel tempo, non è – però – solo nel periodo più antico che essa è sentita dalla comunità come una qualità irrinunciabile. Lo stesso Seneca, ad esempio, nel suo discorso consolatorio per la madre, la indica come una imprescindibile *virtus* femminile. Come per Elvia l'*unicum ornamentum* sarebbe sempre stata la *pudicitia*¹¹, allo stesso modo in numerose altre fonti troviamo tanti esempi di donne elevate dalla loro *pudicitia*, che verrà successivamente esaltata – quando accompagnata da modestia e umiltà – anche dagli autori cristiani¹².

2. La pudicitia protetta: clausola edittale e comportamenti sanzionati. – È evidente, dunque, che, nei secoli, la pudicitia abbia rappresentato un «elemento funzionale alla costruzione del 'modello' di matrona»¹³, che – in quanto tale – avrebbe dovuto essere tutelato da comportamenti che avrebbero potenzialmente potuto comprometterla. A partire da un certo mo-

¹⁰ Val. Max. 6.1.1.

¹¹ Sen. ad Helviam matrem 16. 3. Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurimum adduxit; non gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi divitiae velut maximum generis humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et severa institutam domo, periculosa etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobrarert aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti; 4. non faciem coloribus ac lenociniis polluisti; numquam tibi placuit vestit quae nibil amplius nudaret cum poneretur: unicum tibi ornamentum, pulcherrima et nulli obnoxia aetati forma, macimum decus visa est pudicitia.

¹² In proposito, si veda l'analisi di B. GIROTTI, Le madri modello: Cornelia, Aurelia, Azia. Su Tacito, Dialogus de Oratoribus, 2, 28-29 e sul 'recupero' del passato da parte di San Gerolamo, in Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014, a cura di F. Cenerini, F. Rohr Vio, Trieste, 2016, p. 339 ss. e, in particolare p. 342 ss., che sottolinea come (p. 345) «a partire da Tertulliano fino ad Ambrogio e a Gerolamo, è prima di tutto la pudicizia che viene esaltata, accompagnata da modestia e umiltà e mai disgiunta dall'attività caritativa. Queste però sono doti che troviamo anche nelle matrone dei secoli precedenti».

¹³ F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale*, cit., p. 67.

mento¹⁴, infatti, la *pudicitia* di alcuni soggetti, e cioè *matresfamilias* e *prae-textati*, sarebbe stata espressamente tutelata da un editto *de adtemptata pudicitia*¹⁵. Secondo la ricostruzione del testo dell'*edictum* operata dal Lenel¹⁶, il pretore avrebbe offerto alle *matresfamilias* e ai giovani *praetextati* una protezione da quelle che modernamente potremmo definire molestie di strada:

si quis matrifamilias (§ 15) aut praetextato praetextataeve comitem abduxisse (§§ 16-18) sive quis eum eamve adversus bonos mores appellasse adsectatusve esse dicetur (§§ 19-23)¹⁷.

Come confermato da un notissimo passo di Ulpiano, sarebbe tenuto a titolo di *iniuria* sia colui che avesse fatto in modo che il *comes* si allontanasse dal suo protetto (*qui comitem abduxit*)¹⁸, sia colui che avesse attentato con

¹⁴ Non abbiamo dati certi circa la datazione dell'*edictum de adtemptata pudicitia*. Tuttavia, secondo dottrina pressoché unanime, l'editto sarebbe stato emanato (come gli altri editti speciali, del resto) prima della *lex Cornelia de iniuriis*, legge speciale promossa da Silla che, come afferma G. Pugliese, *Studi sull'iniuria*, Milano, 1941, p. 118, istituì un rimedio differente dalla normale *actio iniuriarum* e, in generale, da una comune azione privata in caso di *pulsatio, verberatio* e ingresso violento in casa altrui. Cfr. D. 47.10.5 pr. In questo senso, di recente, M. Bravo Bosch, *Algunas consideraciones sobre el edictum de adtemptata pudicitia*, in *Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela*, 5.2, 1996, p. 44, alla quale si rinvia per una ricognizione della bibliografia sul punto.

¹⁵ Non è affatto certo, per A. Guarino, *Le matrone e i pappagalli*, in *Inezie di giureconsulti*, 1978, p. 165 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, p. 267, che la rubrica ufficiale dell'editto fosse questa. Per O. Lenel, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1883, p. 322 s., invece, le parole *adtemptata pudicitia*, pur ricorrendo spesso nel commento di Ulpiano, non sembrerebbero appartenere all'editto, ma solo alla sua rubrica.

¹⁶O. LENEL, Palingenesia Juris Civilis, II, 1352, Leipzig, 1889, p. 772 nt. 2.

¹⁷ Lenel procede alla ricostruzione del testo sulla base di un passo delle Istituzioni di Giustiniano, nel quale si riproduce – con alcune aggiunte – un passo delle Istituzioni gaiane: I. 4.4.1: Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fustibus caesus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive cuius bona, quasi debitoris, possessa fuerint ab eo qui intellegebat nihil eum sibi debere, vel si quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit quo quid eorum fieret; sive quis matremfamilias aut praetextatum praetextatamve adsectatus fuerit, sive cuius pudicitia adtemptata esse dicetur: et denique aliis pluribus modis admitti iniuriam manifestum est; Gai 3.220: Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus uel etiam uerberatus erit, sed etiam si cui conuicium factum fuerit, siue quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit siue quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit siue quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus modis. In ambedue i testi si legge che, tra le varie ipotesi che potrebbero configurare iniuria, è previsto l'inseguimento (adsectari) di una materfamilias o un praetextatus (o praetextata), ovvero – nelle sole Institutiones giustinianee – l'attentato alla loro pudicizia.

¹⁸ Cfr. Coll. 2.5. 4: Fit autem iniuria vel in corpore, dum caedimur, vel verbis, dum convicium patimur, vel cum dignitas laeditur, ut cum matronae vel praetextatae comites abducuntur e D. 47.10.9 pr. (Ulp. 57 ad ed.) Sed est quaestionis, quod dicimus re iniuriam atrocem fieri,

'parole carezzevoli, lusinghiere o attraenti' (*blanda oratio*) all'altrui *pudicitia* (*appellare*), sia, infine, colui che avesse seguito uno dei soggetti tutelati dall'editto (*adsectari*)¹⁹:

D. 47.10.15. (Ulp. [77]<57> ad ed.) 16. Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum sive masculum sive feminam: et ita comitem Labeo definit 'qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit'. inter comites utique et paedagogi erunt. 17. Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset. 18. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret. 19. Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve est. 20. Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare. 21. Qui turpibus verbis utitur, non temptat pudicitiam, sed iniuriarum tenetur. 22. Aliud est appellare, aliud adsectari: appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam. 23. Meminisse autem oportebit non omnem, qui adsectatus est, nec omnem, qui appellavit, hoc edicto conveniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit. 24. Sponsum quoque ad iniuriarum actionem admittendum puto: etenim spectat ad contumeliam eius iniuria, quaecumque sponsae eius fiat.

Oltre a definire in via generale i comportamenti sanzionati dall'editto, Ulpiano si preoccupa altresì di precisare i contorni di ciascuna fattispecie.

utrum, si corpori inferatur, atrox sit, an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam, persona atrocitatem faciente.

¹⁹ Per O. Lenel, *Palingenesia Juris Civilis*, II, 1352, cit., p. 772 nt. 2, la lettura congiunta dei passi posti alla base della ricostruzione del testo suggerisce che fossero sanzionati sin dal principio tutti e tre i comportamenti descritti. Per lo studioso tedesco, non sarebbe stata l'interpretazione successiva dei giuristi a portare all'enucleazione delle fattispecie illustrate da Ulpiano, dovendosi invece ritenere che l'editto stesso reprimesse – quando tenuti nei confronti di una *materfamilias* o di un *praetextatus* – i tre comportamenti menzionati nel frammento del giurista severiano. Secondo altri, invece, non tutte le ipotesi prese in considerazione da Ulpiano sarebbero state già presenti nell'editto. In questo senso, A. Guarino, *Le matrone e i pappagalli*, cit., p. 267 e E. Polay, *Iniuria Types in Roman Law*, Budapest, 1986, p. 113 s. Per una ricognizione della dottrina sul punto, si veda S. Fusco, *Edictum de adtemptata pudicitia*, in *Diritto e Storia*, nt. 39 e D. De Lapuerta Montoya, *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, Valencia, 1999, p. 79 ss.

In primo luogo, in relazione al *comitem abducere*, il giurista severiano non solo definisce preliminarmente il *comes* come colui che è tenuto a scortare un soggetto per la via pubblica²⁰ (sia egli – come ci dice Labeone – libero o schiavo, uomo o donna), ma chiarisce altresì – sempre sulla scorta delle osservazioni di Labeone – che l'*abductio* del *comes* si intende compiuta solo quando l'accompagnatore sia stato effettivamente allontanato dal proprio protetto e non in seguito a un semplice tentativo²¹. Oltre a ciò, Ulpiano puntualizza che vi sarà *abductio* non soltanto in seguito a violenza (*per vim abduxit*), ma anche nel caso in cui il *comes* sia stato semplicemente persuaso ad abbandonare uno dei soggetti protetti dalla clausola edittale.

Anche in relazione alle altre due condotte vietate, nel passo troviamo alcune precisazioni. In particolare, al § 20 si legge che – per configurare un'ipotesi rientrante nei comportamenti sanzionati dall'editto – l'appellare avrebbe dovuto essere tenuto adversus bonos mores. Allo stesso modo, anche l'adsectari – per poter essere ricondotto al delitto di adtemptata pudicitia – avrebbe dovuto essere realizzato, oltre che in silenzio e insistentemente (tacitus frequenter)²², altresì contra bonos mores (§ 23)²³.

²⁰ Scrive M. Marrone, *Considerazioni in tema di iniuria*, in *Synteleia Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 480, che – per lungo tempo – a Roma le donne onorate non avrebbero potuto andar sole per la pubblica via, dovendo essere sempre accompagnate da schiavi o familiari (cfr. Naev. *Danae fragm.* 6; Sen. *Contr.* 2.7.3). Si vedano in proposito le precisazioni di B. Musso, *Adtemptata pudicitia: el acoso callejero en la experiencia jurídica romana*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* [Sección derecho romano], XLII, 2020, p. 157 s.

²¹ Come confermato dallo scolio al passo (che Heimabach attribuisce a Dorotheus, ma accanto al quale – invece – Scheltema pone l'asterisco, avvisando che stellula indicat scholia, quae in marginibus manu recentiore scripta sunt). Cfr. sch. 17 ad Bas. 60.21.17 = BS 3562, 24 ss. Άφαιρεῖσζαι τὸν ἀκόλουζον δοκεῖ, ὡς εἶπεν ὁ Λαβεωών, οὐχ ὁ ἐπιχειρήσας μόνον ἀφελκύσαι αὐτό, ἀλλ'ὁ ἀφελόμενος καὶ παρασκευάσας αὐτὸν μὴ συνεῖναι ἐκείνῳ, ὄν ἐφύλαττεν. = Heimb. V, 628: abducere comitem videtur, ut Labeo ait, non qui abducere tantum tentavit, sed qui abduxit et effecit, ut cu meo non esset, quem custodiebat. [...].

²² In modo tale da ledere la fama della persona seguita. Cfr. sch. 19 ad Bas. 60.21.17.

²³ Non è difficile comprendere per quale motivo si ritenesse necessario accertare nel caso dell'appellare e dell'adsectari, e non nel caso del comitem abducere, che l'azione fosse stata volontariamente compiuta adversus bonos mores. Com'è stato notato in dottrina, infatti, mentre nei primi due casi l'azione avrebbe anche potuto non essere contraria ai boni mores, nel terzo caso il solo fatto di allontanare l'accompagnatore dalla donna o dal giovane rappresentava in sé un atto contrario al buon costume e, quindi, un attentato alla pudicitia della persona. Perciò, osserva F. Raber, Grundlagen klassischer Injurienanspriiche, Wien-Köln-Graz, 1969, p. 55, Lenel avrebbe ricostruito correttamente il contenuto dell'editto riferendo il requisito dei boni mores esclusivamente all'appellare e all'adsectari. Anche ad avviso di R. Wittmann, Die Körperverletzung an freien im klassischen römischen Recht, München, 1972, p. 31, la clausola adversus bonos mores, che l'editto conteneva per le alternative appellare e adsectari, non avrebbe riguardato l'allontanamento del comes, dal momento che tale comportamento di per sé avrebbe rappresentato una deliberata violazione dei boni mores. In tal senso anche D. De Lapuerta Montoya, El elemento subjectivo en el edictum de adtemptata pudicitia: la con-

Come confermato anche da *sch*. 17 *ad Bas*. 60.21.17²⁴, il nostro editto, dunque, non avrebbe permesso di convenire in giudizio chiunque avesse realizzato una condotta riconducibile all'*adsectari* ovvero all'*appellari*, poiché sarebbe stato punibile esclusivamente colui che *contra bonos mores hoc facit*²⁵. In caso di *adtemptata pudicitia*, quindi, non sembrerebbe sufficiente un generico *animus iniuriandi*²⁶, essendo invece necessario – come sottolinea Schulz²⁷ – che l'agente attenti volontariamente ai *boni mores*²⁸, e cioè, per Guarino, superi intenzionalmente quei limiti imposti dal «comune senso del pudore»²⁹; limiti che, come afferma ancora lo studioso napoletano, avrebbero continuato ad essere avvertiti dalla comunità come imprescindibili, ancorché in misura differente nelle diverse epoche³⁰.

traveción de los boni mores como requisito esencial para la existencia de la responsabilidad, in Anuario da Facultade de dereito da Universidade da Coruña, 2, 1998, p. 242; EAD., Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia', cit., p. 110 s.

²⁴ BS 3562, 24 s. = Heimb. V, 628: [...] appellare autem est, blandis verbis alterius pudicitiam attentare: hoc enim non est species convicii, sed honos mores pudicitiae alicuius corrumpere studet. [...]. Anche nello scolio si precisa che avrebbe configurato un'ipotesi rientrante nel nostro editto l'impiego di blande parole che, contro i boni mores, fosse volto a corrompere la pudicitia di una persona.

²⁵ Secondo dottrina maggioritaria, la clausola relativa ai *boni mores* richiamata da Ulpiano sarebbe stata probabilmente contenuta nello stesso editto. Osserva, infatti, D. DE LAPUERTA MONTOYA, *El elemento subjectivo*, cit., p. 241; EAD., *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, cit., p. 108 s., che, sebbene non sia pervenuto il testo dell'editto e non sia possibile affermarlo con assoluta certezza, è probabile che la clausola relativa ai *boni mores* fosse espressamente menzionata, analogamente a quanto accade per il *convicium* (D. 47.10. 15.2) o per la *iniuria quae servis fiunt* (D. 47.10.15.34). Del resto, come precisava M. KASER, *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit in klassichen römischen Recht*, in *ZSS*, 60, 1940, p. 131, il riferimento ai *boni mores* era utilizzato piuttosto di frequente.

²⁶ Osserva F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford, 1951, p. 597, che nelle fonti non appare il riferimento all'*animus iniuriandi*. In ogni caso, afferma R. Cardilli, *Il problema dell'elemento soggettivo nelle XII Tavole*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, p. 849, che «nell'*interpretatio prudentium* dell'*actio iniuriarum* prevista nell'editto del pretore i giuristi restano saldi al principio di intenzionalità dell'atto lesivo compiuto».

²⁷ F. Schulz, *Classical Roman Law*, cit., p. 597; D. De Lapuerta Montoya, *El elemento subjectivo*, cit., p. 241.

²⁸ Cfr. D. 47.10.15. 23 [...] neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit: Ulpiano contrappone il comportamento tenuto contra bonos mores a quello, invece, tenuto per scherzo o comunque onestamente. In proposito, osservano J. Santa Cruz Teijeiro, A. d'Ors, A propósito de los edictos especiales de iniuriis, in AHDE, 49, 1979, p. 657, che «habia que distinguir los casos en que estos actos no fueran deshonestos por ser en broma o de puro halago».

²⁹ A. Guarino, *Le matrone e i pappagalli*, cit., p. 268. Cfr. D. 47.10.15.23.

³⁰ Se riteniamo, come suggerisce D. De Lapuerra Montoya, *El elemento subjectivo*, cit., p. 241, che la nozione di *boni mores* ricordata da Ulpiano in D. 47.10.15.6 (57 *ad ed*) in tema di *convicium* (cfr. *supra*, nt. 25) sia la medesima alla quale fare riferimento in materia di *adtemptata pudicitia*, è chiaro che anche in quest'ultimo caso la norma non richiama *mores* in-

Come accennavamo prima, infatti, non v'è dubbio che il concetto di *pudicitia* sia cambiato nei secoli. Se con Lucrezia e Virginia si è proposto un modello di *matrona* per la quale l'onore e la *pudicitia* sono più importanti della stessa vita, vedremo a breve come – invece – per Ulpiano, l'*edictum de adtemptata pudicitia* avrebbe dovuto tutelare (seppur, verosimilmente, in misura inferiore) anche una *materfamilias* che si fosse abbigliata da meretrice; una *materfamilias* che, quindi, era in qualche modo venuta meno al suo dovere di essere, e – soprattutto – di mostrarsi, *pudica*.

3. 'Non matrum familiarum vestitae fuissent': *il mutamento della nozione di* pudicitia. – Per quanto non sia possibile definire la *pudicitia* in modo coerente e definito, giacché – come osserva Langlands – il fascino stesso del concetto di *pudicitia* risiede nella sua volatilità³¹, non sembra potersi dubitare del fatto che essa sia stata una qualità che potremmo definire 'pubblica'. Spesso, infatti, la *pudicitia* è, come abbiamo detto, *spectata*³² o, ancora, *praeclara*³³, entrambi aggettivi che evocano il rilievo esteriore di questa virtù; anche la *corona pudicitiae* che sarebbe stata assegnata alla più *pudica* tra le donne, citata da Valerio Massimo³⁴, sembra evidenziare ulteriormente la risonanza pubblica che avrebbe dovuto avere la *pudicitia*, che – difatti – compare, come «vero e proprio Leitmotiv in tutte le epoche»³⁵, in numerosissime epigrafi laudatorie³⁶.

La donna romana, ci dice ancora Langlands, avrebbe dovuto 'indossare la propria *pudicitia*', al fine di mostrarla a tutta la comunità³⁷. La visibilità della *pudicitia*, infatti, si troverebbe principalmente nell'aspetto esteriore e

dividuali, ma i *mores* della *civitas*. Così M. MARRONE, *Considerazioni in tema di iniuria*, cit., p. 480.

³¹ Così R. Langlands, Sexual Morality, cit., p. 364.

³² Cfr. Liv. 10.23.9. Osserva giustamente S. Fusco, *Specialiter*, cit., p. 72, che l'aggettivo impiegato da Livio «rinvia immediatamente al singolare aspetto di questa virtù che doveva essere visibile, ossia percepibile pubblicamente». *Spectata*, infatti, deve essere intesa «non solo nel senso di notevole *pudicitia*», ma altresì nel senso di 'vista, comprovata, attestata'.

³³ Cfr. Tac. ann. 1.41.2.

³⁴ Val. Max. 2.1.3: Quae uno contentae matrimonio fuerant corona pudicitiae honorabantur: existimabant enim eum praecipue matronae sincera fide incorruptum esse animum, qui depositae virginitatis cubile egredi nesciret, multorum matrimoniorum experientiam quasi legitimae cuiusdam intemperantiae signum esse credentes.

³⁵ F. Lamberti, Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale, cit., p. 68.

³⁶ In proposito, si veda l'analisi di F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale*, cit., p. 68 ss. e, in particolare, nt. 28. L'A. riferisce della ricerca condotta sulla base della *Heidelberger Epigraphische Datenbank*, che – pur essendo incompleta – ha permesso di individuare oltre 70 epigrafi laudatorie nelle quali veniva impiegato il lemma *pudicitia* «quale tratto saliente degli elogi muliebri».

³⁷ R. LANGLANDS, Sexual Morality, cit., p. 69.

nel comportamento tenuto in pubblico. Poiché, ad avviso della studiosa, ciò che guida in concreto il comportamento sessuale di un individuo non può che rimanere nella sfera intima di quello stesso individuo, per offrire una regolamentazione dei comportamenti sessuali di ciascuno, sarebbe stato stabilito uno stretto legame concettuale tra la virtù e l'aspetto esteriore di una persona.

Oltre alle numerose fonti letterarie ed epigrafiche che testimoniano quanto l'apparenza della *pudicitia* sia centrale a Roma³⁸, a ulteriore conferma della rilevanza dell'immagine che l'individuo, e in particolare una *matrona*, avrebbe dovuto offrire di sé, può leggersi un notissimo passo di Ulpiano, nel quale il giurista affronta il tema della protezione della quale avrebbe potuto godere anche una *materfamilias* non abbigliata adeguatamente rispetto alla propria condizione:

D. 47.10.15.15 (Ulp. [77]<57> ad ed.) Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur: multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent. si igitur non matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit vel ei comitem³⁹ abduxit, iniuriarum tenetur.

Per Ulpiano, sembrerebbe peccare di meno (*minus peccare videtur*) colui che avesse insidiato con parole (*appellasset*) *virgines*⁴⁰ vestite da *ancillae*; ancora meno (*multo minus*) colui che avesse realizzato lo stesso comportamento nei confronti di una *femina* vestita da *meretrix* (quindi, possiamo supporre, con la toga o la tunica corta⁴¹) e non da *materfamilias*. Nonostante

 $^{^{38}\,\}mathrm{Per}$ una ricognizione delle quali si rinvia a R. Langlands, Sexual Morality, cit., p. 69 ss.

³⁹ Nel passo successivo Ulpiano spiega chi è il comes, nel commentare la clausola edittale illustrata nel paragrafo precedente: D. 47.10.15.16 (Ulp. [77]<57> ad ed.) Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum sive masculum sive feminam: et ita comitem Labeo defi nit 'qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit'. Inter comites utique et paedagogi erunt. In proposito, vedi A.D. Manfredini, Cedere il passo alle signore, in Fundamima 20.2, 2014, p. 593 ss. e, più recentemente, B. Musso, Adtemptata pudicitia: el acoso callejero en la experiencia jurídica romana, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección derecho romano], 42, 2020, p. 157 ss., che si sofferma sull'etimologia della parola comes.

⁴⁰ Sebbene, come si è detto *supra*, l'editto fosse volto alla specifica protezione della *materfamilias*, non meraviglia che Ulpiano faccia riferimento anche alle *virgines*. La nozione di *materfamilias*, infatti, si era notevolmente ampliata nel tempo. Cfr. *infra*, p. 138 s.

⁴¹ In molti testi, infatti, le meretrici prendevano il nome di *togatae*. Cfr. Iuv. *Sat.* 2.69-76 e 4.121-125; Hor. *Sat.* 1.2.62-63 e 1.2.101-103; Tib. 1.6.67-68 e 4.10.3-4; Ov. *Fast.* 4.134-135; Sen. Phil. *Nat. Quaest.* 7.31; Mart. *Epigr.* 1.35.8-9 e 1.96.4-9. In proposito, vd. S. Fusco, *Specialiter*, cit., p. 88 nt. 53. Non pare, tuttavia, fosse previsto alcun obbligo di indossare la toga per le meretrici, come sottolinea C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma, 2013, p. 426.

tale premessa, il giurista prosegue affermando che, anche se la donna non avesse indossato l'abito matronale⁴², colui che l'avesse insidiata con parole ovvero avesse allontano da lei il *comes*, avrebbe risposto per *iniuria* (*iniuria-rum tenetur*).

Il passo, com'è noto, ha posto non pochi problemi alla dottrina, che – infatti – ne ha proposto nel tempo diverse interpretazioni. In particolare, lo iato tra la prima e la seconda parte del passo, introdotta dall'*igitur*, ha indotto numerosi studiosi a ritenere il frammento non genuino⁴³. Non si comprenderebbe, a loro avviso, per quale motivo Ulpiano abbia effettuato una gradazione del *peccare*⁴⁴, se poi le conseguenze processuali sarebbero state le medesime, dal momento che l'offensore sembra essere comunque tenuto a titolo di *iniuria*. Per alcuni, tale incongruenza potrebbe spiegarsi solo aggiungendo un *non*, che si sarebbe perso nella trascrizione, prima di *iniuria*-

⁴² Composto dalla *stola* purpurea, spesso abbinata al *pallium*, che la copriva sino ai piedi e costituiva senza dubbio segno distintivo di un determinato ceto sociale. In alcuni testi le *matronae* vengono, infatti, definite *stolatae*. Cfr. CIL X, N. 5918; Petr. *Satyr*. 44.23. In proposito, si rinvia a S. Fusco, *Specialiter*, cit., p. 88 s.

⁴³ Non aiutano a comprendere se il passo sia stato interpolato i Basilici, nei quali il testo dell'Anonimo riproduce, seppur sinteticamente, il contenuto e il senso di D. 47.10.15.15 (Bas. 60.21.15 = BT 2900, 8 ss. = Heimb. V, 627: Qui appellat mulierem ancillae habitu vestitam, vel meretricis, minus quidem peccat, tenetur tamen actione iniuriarum. Et qui abduxit comitem eius, sive servus sit, sive liber, mas vel femina, in publico vel private loco), mentre nello scolio al passo (attribuito da Heimbach a Dorotheus) – sebbene venga ribadito che colui che molesta la virgo abbigliata da ancella pecca meno, ancora meno in caso fosse abbigliata da meretrice – si afferma contraddittoriamente che, qualora la donna habitu vestita mulier fuit, colui che l'avesse 'appellata' o avesse da lei allontanato il comes, iniuriarum tenetur. Cfr. sch. 15 ad Bas. 60.21.15 = BS 3562, 17 ss. = Heimb. V, 627: [...] si igitur matrumfamilias habitu vestita mulier fuit, et quis eam appellavit, vel comitem ei abduxit, iniuriarium tenetur [...].

⁴⁴ Si noti che, per G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, in ZSS, 66, 1948, p. 346 s., il verbo peccare sarebbe rilevante solo da un punto di vista morale e non giuridico; per tale motivo, dovrebbe eliminarsi tutta la prima parte del passo, che risulterebbe così: si non matronali habitu femina fuerit, qui eam appellavit vel ei comitem abduxit iniuriarum non tenetur. Contra, T. von Mayer-Mali, in ZSS, 83, 1966, p. 58 nt. 39, che considera autentico il testo di D. 44.7.52 pr. (Mod. 2 reg.) Obligamur aut re aut verbis aut simul utroque aut consensu aut lege aut iure honorario aut necessitate aut ex peccato, ove Modestino parla di obbligo ex peccato. In questo senso si esprime anche F. Raber, Frauentracht und 'Iniuria' durch 'Appellare': D. 47.10.15.15, in Studi in onore di Edoardo Volterra, III, Milano, 1971, p. 643 ss., per il quale la tesi del Beseler non sarebbe convincente.

⁴⁵Come già suggerito dall'Haloander e dal Brenkmann sulla base della versione del passo presente in alcuni manoscritti. Cfr. Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti*, II, Berolini, 1870, p. 777. Anche per R.J. Pothier, *Pandectae*, III.4, Parisiis, 1821, p. 345 e, più di recente, per J.G. Fuchs, *Stellung und Aufgabe des Richters im modernen Strafrecht*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, LXXV (= Mélanges A. German), 1959, p. 33, dovrebbe emendarsi il 'non'. A loro avviso, sarebbe la *ratio contextus* a richiedere la negazione dell'*actio iniuriarum*. Per Fuchs, in particolare, il significato del frammento risulterebbe falsato senza la negazione: la conclusione con *igitur* sarebbe completamente priva di senso senza il

*rum tenetur*⁴⁵. Per altri, dovrebbe, invece, sopprimersi il *non* che precede *matronali habitu*⁴⁶.

Altri autori hanno invece propeso per la genuinità del passo⁴⁷, ritenendo che colui che avesse infastidito per strada una *materfamilias* vestita da schiava o meretrice avrebbe risposto della propria condotta sulla base dell'editto generale *de iniuriis*⁴⁸ e non di quello *de adtemptata pudicitia*. In altre parole, a loro avviso, solo la *matrona* che avesse indossato un abito consono alla propria condizione avrebbe potuto ricevere tutela dall'editto *de adtemptata pudicitia*; colei che, invece, non si fosse abbigliata adeguatamente, avrebbe ricevuto tutela esclusivamente dall'editto generale *de iniuriis*⁴⁹. Per

⁴⁶ In questa prospettiva, C. VAN BYNKERSHOEK, *Observationum iuris romani libri quattuor*, lib. VI cap. 25, Lugduni Batavorum, 1710, p. 444, che sostiene altresì che vi fosse un punto interrogativo alla fine del passo.

⁴⁷ R. WITTMANN, *Die Körperverletzung*, cit., p. 30 ss.; ID., *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, in *ZSS*, 91, 1974, p. 314 ss. e, in particolare, p. 320; J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, A. D'ORS, *A propósito de los edictos especiales de iniuriis*, cit., p. 653 ss.; D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, cit., p. 111 ss. Anche F. RABER, *Frauentracht und 'Iniuria' durch 'Appellare'*, cit., p. 633 ss., è convinto della genuinità del frammento, ma ritiene possibile che si siano perse alcune linee tra il secondo e il terzo paragrafo (altrimenti l'*igitur* non si spiegherebbe).

⁴⁸ Editto sulla cui esistenza sono stati espressi dubbi in dottrina. Non ritiene, infatti, che tale editto sia mai stato emanato, G. Pugliese, *Studi sull'iniuria*, cit., p. 96 ss., che a sua volta riprende e sviluppa una suggestione di V. Arangio-Ruiz, *Le formule con demonstratio e la loro origine*, in *Studi Cagliari*, IV, 1912, p. 75 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, I, Napoli, 1974, p. 321 ss. Anche per A.D. Manfredini, *Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 4-7 giugno 1990*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1992, p. 65 ss., l'editto non sarebbe mai esistito. Per una ricostruzione delle posizioni sul punto, vedi M. Hagemann, *Iniuria. Von den XII Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln-Weimar-Wien, 1998, p. 52 ss.

⁴⁹ Tra coloro che ammettono l'esistenza di tale editto, vi è chi ritiene che esso sia stato definito *generale* da sempre (O. Lenel, *Das Edictum perpetuum*, cit., p. 320 ss.) e chi, al contrario, ritiene che l'editto sarebbe stato definito *generale* solo in seguito, da Labeone (U. Von Lübtow, *Zum Römischen injurienrecht*, in *Labeo*, 5, 1969, p. 161; M. Bretone, *Ri*-

^{&#}x27;non'. Se il passo fosse letto senza il 'non', per lo studioso, risulterebbe in contraddizione con quanto si legge in D. 47.10.3.4 [(Ulp. l. 56 ad ed.) Si quis hominem liberum ceciderit, dum putat servum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur] e con D. 47.10.18 [(Paul. 55 ad ed.) 4. At cum aliquis filium familias patrem familias putat, non potest videri iniuriam patri facere, non magis quam viro, si mulierem viduam esse credat, quia neque in personam eorum confertur iniuria nec transferri personae putationem ex persona filiorum ad eos potest, cum affectus iniuriam facientis in hunc tamquam in patrem familias consistat. 5. Quod si scisset filium familias esse, tamen, si nescisset, cuius filius esset, dicerem, inquit, patrem suo nomine iniuriarum agere posse: nec minus virum, si ille nuptam esse sciret: nam qui haec non ignorat, cuicumque patri, cuicumque marito per filium, per uxorem vult facere iniuriam] in tema di errore. I tre passi sarebbero dominati dalla stessa ratio, perciò non si spiegherebbe la diversa conclusione. Per un'accurata analisi delle posizioni dottrinali sul punto si rinvia a F. RABER, Frauentracht und 'Iniuria' durch 'Appellare', cit., p. 534 ss.

questi studiosi, l'abito sembrerebbe – quindi – costituire un presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'editto *de adtemptata pudicitia*: l'*habitus* in quanto tale, caratterizzando oggettivamente il soggetto (o, meglio, la sua onorabilità sessuale e la sua immagine pubblica), avrebbe garantito una tutela che altrimenti non sarebbe stata concessa⁵⁰, non essendovi alcuna *pudicitia* da tutelare⁵¹.

In questa prospettiva, di recente Fusco, come altri in precedenza, parla di un *error in persona* in cui cadrebbe l'offensore per via dell'abito non con-

cerche labeoniane. Iniuria e hybris, in RFIC, 103, 1975, p. 414 ss.). In proposito, vedi la ricostruzione del dibattito dottrinale sul punto di A. MILAZZO, *Iniuria*, cit., p. 11 ss. Dubbi sono stati espressi anche sulla datazione dell'editto. La dottrina prevalente, tuttavia, tende a collocarlo tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C. Cfr. A. WATSON, Law Making in the Later Republic, Oxford, 1974, p. 31 ss. In particolare, si è posta l'attenzione su un passo dell'Asinaria di Plauto (371. pugno malam si tibi percussero), nel quale alcuni – tra i quali deve ricordarsi anche O. Lenel, *Das Edictum perpetuum*, cit., p. 321 nt. 4 – intravedono la formula edittale. In tal senso si è espresso più di recente J. PLESCIA, The development of iniuria, in Labeo, 23, 1977, p. 282. Che l'actio iniuriarum funzionasse già ai tempi di Plauto sembrerebbe essere ulteriormente confermato, secondo M.F. Cursi, Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano, 2002, p. 250, da un verso del Poenulus (Plaut. Poen. 1336-1337: Ag. Rapiamus in ius. Ha. Minume. Ag. Qua propter? Ha. Quia/Iniu*riarum multo induci satius est*), commedia datata tra il 195 e il 189 a.C., nel quale Plauto «parlerebbe esplicitamente di actio iniuriarum». E. CANTARELLA, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Milano, 1995, p. 141 ss., poi, ha ritenuto di poter ravvisare la conoscenza dell'editto, sempre da parte di Plauto, anche da un passo del Curculio (35-38: dum te abstineas nupta vidua virgine iuventate ac pueris liberis ama quidlubet). In generale sulla datazione, vedi D. Daube, The Roman law of defamation, in Atti Verona, III, Milano, 1951, p. 415.

⁵⁰ D. De Lapuerta Montoya, *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, cit., p. 77 ss., afferma che la tutela apprestata dall'*edictum de adtemptata pudicitia* era prevista, com'è noto, solo per determinati soggetti, oggettivamente caratterizzati dal modo di vestire. Allo stesso modo, per J. Santa Cruz Teijeiro, A. d'Ors, *A propósito de los edictos especiales de iniuriis*, cit., p. 658, dalla cui analisi la studiosa prende le mosse, alla *matrona* che non avesse esteriorizzato attraverso l'abito la propria condizione, avrebbe potuto essere concessa solo l'azione generale e non l'*actio* derivante dal nostro editto. L'*actio iniuriarum*, quindi, sarebbe stata concessa in via residuale, a tutela di tutti quei soggetti che, non essendosi abbigliati in modo adeguato al proprio rango, non avrebbero potuto ricevere tutela dall'editto speciale. Ritiene che l'abito fosse un elemento necessario «for implementing the delict» anche E. Pólay, *Iniuria types*, cit., p. 159, il quale tuttavia, non si sofferma sul frammento ulpianeo e sembra semplicemente ritenere (diversamente da quanto afferma Ulpiano) che l'*actio iniuriarum* non sarebbe stata concessa contro il molestatore di una *materfamilias* abbigliata da prostituta: «the doer cannot be sued with *actio iniuriarum*».

⁵¹ Così, R. Wittmann, *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, cit., p. 31, per il quale colui che si fosse rivolto a una *matrona* abbigliata da prostituta non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile per *pudicitia adtemptata*, dal momento che la *vestis meretricia* di per sé avrebbe segnalato la «Bereitschaft zur körperlichen Hingabe gegen Entgelt». Per l'A., la concessione dell'*actio iniuriarum* (cui fa riferimento Ulpiano nella chiusa del frammento) avrebbe trovato giustificazione nell'*iniuria* commessa dall'agente ai danni del marito della *materfamilias* abbigliata da *meretrix*.

sono: a suo avviso, nel caso preso in esame in D. 47.10.15.15, l'error in persona causato dall'abito⁵² avrebbe certamente «escluso l'animus di offendere una matrona, ma non quello di attentare alla *pudicitia* di altri individui»⁵³; *pudicitia* che si vorrebbe tutelata dal generale editto *de iniuriis*, secondo quanto emergerebbe da altro noto passo ulpianeo, tràdito in

D. 47.10.9.4 (Ulp. 57 ad ed.) Si quis tam feminam, tam masculum, sive ingenuos sive libertinos, impudicos facere adtemptavit, iniuriarium tenebitur. Sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarium locum habet.

Per la studiosa, pertanto, sarebbe stata protetta non solo la *pudicitia* di *matresfamilias* e *praetextati*, ma altresì quella di una molteplicità di altri soggetti, ancorché l'offesa alla *pudicitia* di questi ultimi configurasse esclusivamente «un'ingiuria 'semplice'»⁵⁴. Secondo tale impostazione, dunque, l'aver importunato per strada una 'donna per bene' vestita da schiava o da meretrice, o comunque priva dell'abito matronale, avrebbe comportato «semplice ingiuria, in conseguenza dell'errore indotto nell'offensore da un abbigliamento non consono al rango»; l'errore, infatti, in questo caso non

⁵² Fa riferimento all'errore nel quale sarebbe incorso l'agente anche F. RABER, Frauentracht und 'Iniuria' durch 'Appellare', cit., p. 633 ss. e, in particolare, p. 643. Lo studioso, in primo luogo, sembra escludere che un abbigliamento consono al rango fosse un requisito oggettivo affinché l'editto de adtemptata pudicitia fosse applicabile. Pertanto, a suo avviso, non sarebbe stato l'abito indossato dal soggetto aggredito, ma l'errore dell'autore dell'aggressione (causato dall'abbigliamento) a escludere (o ridurre) la sua responsabilità. Per Raber, infatti, anche se una donna si presenta in pubblico vestita da prostituta, non si può essere certi che fosse realmente una prostituta, dal momento che – soprattutto in certe epoche – i vestiti non avrebbero marcato così chiaramente il ceto sociale di appartenenza. Cfr. Tac. Ann. 3.33; Tert. Apol. 6.3. Di conseguenza, l'agente, pur potendo invocare l'errore (affermando di essersi rivolto alla *matrona* ritenendola una prostituta), sarà comunque tenuto *actione iniuriarum*. L'errore, quindi, a suo avviso, potrà essere preso in considerazione solo nell'aestimatio del giudice, come testimonia l'impiego del *minus* e del *multo minus peccare* presenti nel nostro passo. In proposito, però, occorre osservare che è proprio il multo minus impiegato da Ulpiano per il caso della *matrona* abbigliata da *meretrix* a lasciare intendere che la responsabilità dell'agente è solo attenuata e non del tutto assente, come avrebbe invece dovuto verosimilmente essere in caso di error in persona (cfr. infra, nt. 56). In caso di errore, invero, sembra maggiormente plausibile che – ove fosse stata concessa l'actio – l'organo giudicante decidesse di non condannare l'agente, anziché limitarsi a ridurre la pena. Non bisogna dimenticare, infatti, che, come osserva G. Pugliese, Studi, cit., p. 88, «l'elasticità del criterio additato ai recuperatores per la condemnatio è tale da riflettersi non solo sulla questione del quantum, ma pure su quella dell'an». Conseguentemente, nei giudizi estimatori sarebbe stato possibile – ad avviso dello studioso – non solo calibrare l'ammontare della pena, ma altresì decidere, nel caso in cui la condanna non fosse apparsa conforme al bonum aequum, di non condannare affatto.

⁵³ S. Fusco, *Specialiter*, cit., p. 96.

⁵⁴ S. Fusco, *Specialiter*, cit., p. 95.

avrebbe escluso «l'*animus* di attentare all'onorabilità di una donna, integrando, in conseguenza, come rileva Ulpiano, un'*iniuria* meno grave»⁵⁵.

Se, però, si ritiene assente (in ragione dell'abito indossato e dell'errore indotto nell'offensore) l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'applicazione dell'editto de adtemptata pudicitia, per la medesima ragione sembrerebbe doversi ritenere altresì assente anche l'animus iniuriandi richiesto per l'applicazione del generale edictum. Non convince, infatti, l'idea che il disturbatore di una passante non abbigliata adeguatamente non potesse essere convenuto in giudizio sulla base dell'edictum de adtemptata pudicitia a causa dell'error in persona nel quale era incorso, ma potesse essere invece ritenuto responsabile in base all'edictum generale, qualora la donna molestata si fosse rivelata una materfamilias⁵⁶.

⁵⁵ S. Fusco, *Specialiter*, cit., p. 95.

⁵⁶ Sulla base di quanto si legge in alcuni noti passi ulpianei in tema di *iniuria*, infatti, deve intendersi esclusa la responsabilità per coloro che non sappiano di compiere *iniuria* o, comunque, non siano in grado di capire a chi la stanno arrecando: D. 47.10.3. 2 (Ulp. 56 ad ed.) Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest, facere nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiam si nesciat cui faciat. 3. Quare si quis per iocum percutiat aut dum certat, iniuriarum non tenetur. 4. Si quis hominem liberum ceciderit, dum putat servum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur. Per il giurista severiano, inoltre, non sarà ritenuto responsabile colui che per iocum avesse percosso un altro o colui che – credendolo un suo schiavo – avesse percosso un uomo libero. In tale prospettiva, non dovrebbe, quindi, potersi ritenere colpevole di iniuria nemmeno colui che per errore (peraltro indotto dalla stessa persona offesa) avesse inconsapevolmente infastidito per strada una matrona ritenendola una meretrice per via dell'abito indossato. In caso di errore, quindi, è lecito supporre che la responsabilità dell'agente dovesse essere esclusa e non solo ridotta. Se, dunque, Ulpiano si stesse effettivamente occupando di un caso di *error in persona*, il contenuto del nostro passo si porrebbe in aperta contraddizione con quanto affermato dallo stesso giurista nei frammenti che precedono, come sostenuto da J.G. Fuchs, Stellung, cit., p. 33 (sulla cui lettura, cfr. supra, nt. 45). Occorre ulteriormente precisare, in proposito, che – nel caso preso in esame da Ulpiano in D. 47.10.15.15 – non sembrerebbe rilevare il principio enunciato in D. 47.10.18.3 (Paul. 55 ad ed.) Si iniuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis putet me Lucium Titium esse, cum sim Gaius Seius: praevalet, quod principale est, iniuriam eum mihi facere velle: nam certus ego sum, licet ille putet me alium esse quam sum, et ideo iniuriarum habeo. Nella circostanza presa in esame da Paolo, infatti, l'errore commesso dall'agente circa la precisa identità del soggetto offeso (Gaio Seio e non Lucio Tizio) non è rilevante ai fini della configurazione dell'*iniuria*. Allo stesso modo, anche nella configurazione dell'adtemptata pudicitia, sembra doversi ritenere irrilevante l'eventuale errore circa la precisa identità della destinataria della blanda oratio. Perché si configuri adtemptata pudicitia (e sia esperibile la relativa azione), infatti, sembra doversi ritenere determinante esclusivamente l'errore circa lo status della vittima, al pari di quanto si legge in D. 47.10.18.4 (Paul. 55 ad ed.), frammento nel quale Paolo si occupa di un caso in cui l'errore circa lo status familiae della vittima avrebbe avuto valore decisivo nella configurazione dell'*iniuria* (in questa circostanza nei confronti del *pater* o del marito). In proposito, vedi le considerazioni di E. STOLFI, Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero, Milano, 2001, p. 258 s., che – in tema di iniuria (e non solo) – rileva come vi sia, almeno sino a una certa soglia, una «attenzione ai fattori psicologici come elemento differenziante le conseguenze processuali».

La conclusione alla quale giunge Ulpiano, che ritiene che l'*actio iniu*riarum debba essere concessa⁵⁷ anche nei casi presi in considerazione in D. 47.10.15.15, suggerisce – pertanto – di percorrere un'altra via.

È bene notare, prima di tutto, che il frammento non fornisce alcun elemento utile perché si possa parlare di *error in persona* nel quale il molestatore sarebbe incorso in ragione dell'abito indossato dalla donna, errore che farebbe sì che egli non avesse, perciò, agito *adversus bonos mores*, proponendosi di ledere con la propria condotta l'onorabilità, la *dignitas*, la *pudicitia* di una *materfamilias*⁵⁸.

Se, infatti, il caso preso in esame da Ulpiano avesse riguardato un'ipotesi di *error in persona*, sarebbe stata verosimilmente compromessa sia la configurabilità del delitto, sia l'esperibilità dell'azione: l'errore, invero, assumendo le vesti di scriminante (o causa di giustificazione, che dir si voglia), avrebbe escluso – come si è detto – l'animus iniuriandi (sia generico, sia specifico) e comportato, da un lato, la mancata configurazione del delitto e, dall'altro, l'improponibilità dell'actio iniuriarium⁵⁹. Pertanto, che Ulpiano affermi che l'agente sarebbe stato tenuto per iniuria (iniuriarum tenetur) e l'azione avrebbe dovuto essere concessa anche quando fosse mancato il matronalis habitus, lascia supporre – a mio avviso – che non fosse stato commesso error in persona e l'offensore, essendo verosimilmente a conoscenza dell'identità e del rango della donna che stava importunando, avesse agito deliberatamente, nella consapevolezza di offendere una materfamilias⁶⁰.

Ciò premesso, rimane da chiarire se – per il giurista – l'actio che avrebbe dovuto essere concessa fosse, comunque, quella derivante dall'edictum generale de iniuriis (sempre che se ne ammetta l'esistenza), come sostenuto da molti, ovvero l'azione ex edicto de adtemptata pudicitia.

Posto che negli editti speciali non sembra che vengano promesse azioni tipiche⁶¹ (e, pertanto, non stupisce che Ulpiano parli genericamente di *actio*

⁵⁷ Non è possibile soffermarsi in questa sede sulla legittimazione attiva dell'*actio*. Basti qui ricordare che la legittimazione poteva dipendere anche dalla condizione del soggetto passivo dell'*iniuria* (se *sui iuris* o *alieni iuris*, ad esempio). In proposito, si rinvia all'analisi di D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, cit., 161 ss.

⁵⁸ Possiamo – infatti – almeno supporre che, oltre all'abito, anche altri indicatori potessero aiutare nell'identificazione di una passante, quali il luogo nel quale si trovava, l'atteggiamento e via dicendo. In proposito, si veda l'analisi di C. Fayer, *Meretrix*, cit., p. 463 ss., sui luoghi dedicati all'attività meretricia.

⁵⁹ A proposito della rilevanza dell'error, vedi I. Zambotto, La struttura polimorfa dell'errore nella sfera degli illeciti di diritto romano, in Vita e Pensiero. Jus, 2022.

⁶⁰ In tale circostanza, la condotta dell'agente sarebbe risultata non solo dolosa, ma anche contraria ai *boni mores*, così come richiesto dall'editto ai fini della concessione dell'azione per *adtemptata pudicitia*.

⁶¹ In tal senso, A. Manfredini, *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano, 1977, p. 183 ss., il quale precisa che – per ogni fattispecie specifica – «la formula con-

iniuriarum), occorre comprendere se, nei casi presi in considerazione nel passo, la sola assenza dell'abito matronale – pur non inducendo in errore l'offensore – comportasse l'assenza di una *pudicitia* da tutelare e, dunque, che l'*actio* da concedersi, in via residuale, fosse quella prevista per l'*iniuria* semplice, ovvero si configurasse comunque un'ipotesi di *adtemptata pudicitia* e l'azione da concedersi fosse, invece, quella derivante dall'editto speciale. A mio avviso, alcuni dati sembrerebbero deporre verso quest'ultima soluzione⁶².

In primo luogo, se si ritenesse, in accordo con Pugliese, che l'actio iniuriarum cosiddetta generale⁶³ non fosse soggetta al termine annuale di decadenza, cui sarebbero state invece soggette le azioni derivanti dai singoli editti (convincium, adtemptata pudicitia, infamatio), sembra poco plausibile

cessa nella promessa edittale è l'actio iniuriarum». Ugualmente A. METRO, rec. a Bravo-Bosch, La injuria verbal colectiva, Madrid, 2007, in Iura 56, 2006-2007, p. 301, a sostegno dell'ipotesi relativa alla posteriorità degli editti speciali rispetto all'editto generale (sostenuta da M.J. Bravo-Bosch, La injuria, cit., p. 63 ss.), osserva come le azioni speciali non sembrino essere caratterizzate da uno specifico nomen iuris, che infatti manca del tutto nelle fonti, le quali – al contrario – «richiamano sempre la generale actio iniuriarum». Osserva, infatti, correttamente anche S. Fusco, Specialiter, cit., p. 94, che «il rimedio processuale del generale edictum e degli editti speciali era in ogni caso l'actio iniuriarum».

⁶² In tal senso, già A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht in den ersten Jahrhunderte* der Kaiseerzeit, II.1, Halle, 1895, p. 31 e nt. 4 e R. Maschke, Die Persönlichkeitsrechte des römischen Iniuriensystenns, Breslau, 1903, p. 46 e p. 89. Diversamente da quanto avrebbe fatto Wittman più di cinquanta anni dopo, Pernice non opera alcuna distinzione tra responsabilità in base all'*edictum de adtemptata pudicitia* e responsabilità in base all'editto generale: nella sua prospettiva, Ulpiano, quando afferma che l'offensore iniuriarum tenetur, starebbe certamente riferendosi all'azione concessa sulla base dell'edictum de adtemptata pudicitia. Per lo studioso, infatti, chi avesse insidiato per strada una materfamilias, anche se abbigliata da prostituta, sarebbe stato responsabile di adtemptata pudicitia, dal momento che l'offesa alla pudicitia della matrona – pur essendo in certa misura scusabile (multo minus peccare) in ragione della veste indossata – sarebbe comunque stata volontariamente cagionata. A suo avviso, il fatto che l'offesa nei confronti della matrona sia stata volontariamente arrecata comporta che l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell'adtemptata pudicitia risulti integrato. In altre parole, il fatto che la condotta sia stata volontariamente realizzata dall'agente, comporta che si intenda presente l'elemento soggettivo necessario per determinare se il delitto sia suscettibile di persecuzione come iniuria (e cioè il dolo e l'animus iniurandi). Ciò sembra essere in linea con quanto affermava M. KASER, Typisiert dolus im altrömischen recht, in BIDR, 65, 1962, p. 79 ss., secondo il quale il dolo non sarebbe un elemento che deve essere provato, dal momento che sarebbe implicito nel delitto legalmente tipizzato; di conseguenza, una volta che si dà prova dell'atto, anche il dolo sarà considerato provato. In merito all'elemento soggettivo nell'iniuria, si rinvia a M. Bravo Bosch, Sobre el dolo y la culpa en la iniuria, in AUFDUDC, 11, 2007, p. 81 ss. e, in particolare, p. 87, la quale precisa che, per perseguire una determinata condotta come *iniuria*, la stessa dovrà essere inferta volontariamente e con l'intenzione di causare un «perjuicio moral» (e, cioè, con animus iniuriandi).

63 Legata, cioè, secondo G. Pugliese, *Studi sull'iniuria*, cit., p. 112, all'*iniuria* civile nata intorno alla norma delle XII Tavole e non derivante dal presunto *edictum* generale, in merito alla cui esistenza lo studioso nutre dei dubbi. Cfr. *supra*, nt. 48.

ritenere che contro il disturbatore di una *matrona* abbigliata da meretrice si concedesse un'azione perpetua, mentre contro colui che avesse molestato una *materfamilias* abbigliata in modo adeguato alla propria condizione si concedesse un'*actio* avente, invece, termine annuale di decadenza⁶⁴.

In secondo luogo, non bisogna dimenticare che Ulpiano afferma che l'offensore, nel caso della *virgo* vestita da *ancilla*⁶⁵ e della *matrona* abbigliata da *meretrix*, pecca *minus* e *multo minus* rispetto, deve supporsi, all'ipotesi tradizionale sanzionata dall'*edictum de adtemptata pudicitia* (quella, cioè, della *matrona* abbigliata adeguatamente), quasi a suggerire una gradazione all'interno della medesima fattispecie⁶⁶, e cioè dell'*adtemptata pudicitia*. Deve, infatti, ricordarsi che il giudizio relativo all'*adtemptata pudicitia* è un giudizio estimatorio⁶⁷, in occasione del quale il giu-

65 Per la quale sembrerebbe doversi fare un discorso a parte, verosimilmente legato alle previsioni dell'editto *de iniuriis quae servi fiunt*, come suggerito da A. Guarino, *Le matrone e i pappagalli*. cit., p. 270 ss.

66 Non convince l'interpretazione del *minus* e del *multo minus* presenti nel frammento offerta da R. Wittmann, *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, cit., p. 32, per il quale Ulpiano, quando afferma che '*multo minus si meretricia veste feminae fuissent*', avrebbe avuto in mente l'ipotesi dell'*iniuria* commessa ai danni del marito della *matrona* in veste da prostituta (e non quella dell'*error in persona*), poiché solo così l'allocuzione '*multo minus peccare videtur*' e la conclusione dell'ultima frase acquisterebbero senso. Dal tenore letterale del passo, tuttavia, non sembra potersi in alcun modo inferire che Ulpiano si stesse riferendo all'*iniuria* perpetrata ai danni del marito, la cui stessa esistenza può solo essere presunta, anche alla luce del significato attribuito alla nozione di *materfamilias* nel periodo di riferimento, che – come si dirà *infra*, p. 138 s. – non implicava necessariamente che la donna fosse sposata.

67 È noto, infatti, come afferma anche Gaio in Gai. 3.224: Sed nunc alio iure utimur. permittitur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex uel tanti condemnat, quanti nos aestimauerimus, uel minoris, prout illi uisum fuerit; sed cum atrocem iniuriam praetor aestimare soleat, si simul constituerit, quantae pecuniae eo nomine fieri debeat uadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et iudex, qui possit uel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non audet minuere condemnationem, che, successivamente all'intervento del pretore in materia di iniuria, venne introdotta l'aestimatio, che avrebbe quindi consentito la stima del danno subito. Che sia stato il pretore a intervenire in materia di iniuria sembrerebbe essere confermato anche da un passo di Gellio (noct. Att. 20.1.13: Propterea inquit praetores postea hanc abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt), ove si legge che i pretori avrebbero incaricato

⁶⁴ Così, G. Pugliese, Studi sull'iniuria, cit., p. 112, sulla scorta delle osservazioni svolte da O. Lenel, Textkritische Miszellen, in ZSS, 39, 1918, p. 126 e da M. Wlassak, Zum römischen Provinzialprozess, Wien, 1919, p. 66 nt. 23. Pugliese ritiene assai significativo il fatto che l'actio iniuriarum venga inserita in D. 2.12.3 pr. tra le azioni che si sarebbero estinte 'morte': (Ulp. 2 ad ed.) Solet etiam messis vindemiarumque tempore ius dici de rebus quae tempore vel morte periturae sunt. morte: veluti furti: damni iniuriae: iniuriarum atrocium: qui de incendio ruina naufragio rate nave expugnata rapuisse dicuntur: et si quae similes sunt. item si res tempore periturae sunt aut actionis dies exiturus est. Ad avviso dello studioso, la circostanza che tutte le azioni della prima categoria siano tutte perpetue, indurrebbe a supporre che per l'actio iniuriarum generale non operasse il termine di decadenza annuale.

dice⁶⁸ avrebbe avuto modo di valutare caso per caso il grado di responsabilità dell'agente, anche (ma non solo) in ragione dell'abito indossato dal

dei recuperatores affinché stimassero le *iniuriae*. In proposito, si rinvia all'ampia analisi di A.D. Manfredini, *Quod edictum*, cit., p. 85 ss. Più precisamente, nella fase *in iure* il pretore, in accordo con le parti, avrebbe inserito la richiesta della pena nella formula, mentre nella fase *apud iudicem*, il giudice avrebbe potuto condannare alla somma richiesta o a una inferiore e non a una maggiore. Nel caso di *iniuria atrox*, invece, sarebbe stato il pretore stesso a decidere quale fosse la somma da inserire nella formula e il giudice tendeva a non diminuirla. In proposito, M. Ravizza, *In tema di iniuria*, in *Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furgiuele*, I, a cura di G. Conte e S. Landini, Mantova, 2017, p. 423 nt. 11.

⁶⁸ Il tema dell'organo competente a giudicare in materia di *iniuria* è stato a lungo dibattuto in dottrina, anche in ragione del fatto che nelle fonti vengono menzionati sia i *recu*peratores, sia il iudex unus. Secondo la gran parte della dottrina più risalente, per una ricognizione della quale si rinvia a D. De LAPUERTA MONTOYA, Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia', cit., p. 149 nt. 57, in un primo momento le lesioni fisiche sarebbero state di competenza del collegio dei recuperatores, mentre le iniuriae di nuova creazione sarebbero state devolute al iudex unus. Cfr. Gell. noct. Att. 20.1.13; Cic. Inv. 2.59-60. Meno chiaro è se al iudex unus fosse permesso giudicare anche in materia di lesioni fisiche, dal momento che in numerose fonti viene fatto generico riferimento al iudex per tutte le tipologie di iniuria. Cfr. Ulp. 77 ad ed. D. 47.10.15.39; Paul. 45 ad ed. D. 47.10.16; Ulp. 57 ad ed. D. 47.10.17.2; Ulp. 57 ad ed. D. 47.10.17.5-6; Paul. 10 ad sab. D. 47.10.31. Per O. Lenel, Das edictum perpetuum., cit., p. 320 ss., il riferimento al iudex presente nelle fonti ora elencate sarebbe il risultato dell'intervento dei compilatori, che avrebbero sostituito con iudex i recuperatores invece presenti nei frammenti. Tuttavia, per alcuni tale lettura non terrebbe nel debito conto la circostanza che in altre fonti, precedenti alla compilazione, si parla di iudex in tema di iniuria atrox, la cui nozione, com'è noto, include al suo interno anche le lesioni fisiche. Cfr. Gai. 3.224; P.S. 5.4.7; Coll. 2.2.1. Per Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, cit., p. 784 ss., tale circostanza confermerebbe l'idea che il giudizio avrebbe potuto essere devoluto dal magistrato competente sia al collegio di recuperatores, sia al singolo iudex, mentre per R. WITTMANN, Die Körperverletzung, cit., p. 28, i recuperatores sarebbero stati competenti a giudicare le lesioni fisiche gravi e il giudice unico quelle più lievi. Ancora diversa la lettura di P. Girard, *Les Jurés* de l'action d'injures, in Mélanges Gérardin, Paris, 1907, p. 225 ss., per il quale – posto che, dopo l'emanazione della lex Cornelia de iniuriis sillana, non sarebbe più stato possibile esperire l'*actio iniuriarum* per le lesioni fisiche – sulla scorta di quanto afferma Ulpiano in D. 47.10.7.6 (Ulp. 57 ad ed.): Posse hodie de omni iniuria, sed et de atroci civiliter agi Imperator noster rescripsit, deve ritenersi che solo con il rescritto di Caracalla (al quale fa riferimento il giurista nel passo) sarebbe stato nuovamente possibile agire civilmente per ogni tipo di iniu*ria*. Questo spiegherebbe, ad avviso dello studioso, perché nelle fonti più tarde si menziona solo il *iudex unus* per ogni tipo di *iniuria*. Per G. Pugliese, *Studi sull'iniuria*, cit., p. 98 e p. 152 ss., tuttavia, non solo il passo preso in considerazione da Girard sarebbe spurio e di evidente origine compilatoria, ma la teoria stessa dello studioso francese sarebbe priva di qualsiasi base, dato l'ampio numero di testi giuridici e letterari (tra gli altri, cfr. Sen. de ben. V. 8.4), nei quali viene fatta menzione della possibilità di esperire l'actio iniuriarum per i casi di *iniuria in corpore* anche nel periodo compreso tra la lex Cornelia e la costituzione di Severo e Caracalla richiamata in D. 47.10.7.6. Come, peraltro, ha osservato più di recente anche D. DE LAPUERTA MONTOYA, Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia', cit., p. 152, la lettura di Girard non sembrerebbe conciliarsi con quanto affermano Gaio e Labeone, giuristi del I e del II secolo d.C. e, dunque, antecedenti a Caracalla. Secondo quanto afferma Ulpiano in

soggetto offeso. Sicché, che l'abito non fosse un elemento costitutivo del delitto, ma un semplice indicatore del rango della persona, troverebbe pertanto conferma anche nella struttura dell'azione.

Se, dunque, si ritiene corretta questa ipotesi, verrebbe perseguito con l'editto de adtemptata pudicitia anche colui che molesta per strada una materfamilias vestita da meretrice⁶⁹ (o, comunque, una materfamilias priva dell'habitus matronalis): una donna – dunque – che nella Roma arcaica sarebbe stata considerata priva di pudicitia. Innegabile appare, pertanto, il profondo mutamento del concetto di pudicitia in Ulpiano – certamente molto diverso da quello dei tempi più antichi (e, possiamo supporre, anche dei tempi in cui fu emanato l'edictum de adtemptata pudicitia) – a cui corrisponde un altrettanto profondo mutamento della nozione di materfamilias.

La materfamilias alla quale l'edictum de adtemptata pudicitia avrebbe assicurato tutela dalle molestie di strada, infatti, non può più identificarsi, come probabilmente accadeva in epoca antica, solo nella moglie in manu⁷⁰. Posto che la materfamilias come 'donna di specchiata moralità', secondo alcuni⁷¹, nascerebbe proprio in ragione delle previsioni contenute nell'edictum

D. 47.10.7.1, infatti, già Labeone avrebbe affrontato il problema della concessione dell'actio iniuriarum a colui che è stato percosso sul capo con una spada, confermando così l'esistenza – al tempo di Augusto e, perciò, dopo Silla – di una azione civile per le iniuriae fisiche. Allo stesso modo, anche quanto si legge in Gai. 3.224 (riportato in nt. 67) confermerebbe che già sotto Antonino Pio si applicava la regola enunciata da Ulpiano in D. 47.10.7.6. Per la studiosa, dunque, non può che ritenersi – in accordo con U. Von Lübtow, Zum Römischen injurienrecht, in Labeo 15.2, 1969, p. 144 – che il termine iudex che troviamo nelle fonti indichi genericamente i recuperatores, ai quali sarebbe spettata la competenza a giudicare sulle lesioni fisiche, oppure – se non si ritiene ammissibile tale lettura – indichi che, a partire da un determinato momento, si permise che tutti i giudizi in materia di iniuria venissero giudicati innanzi al iudex unus. In ogni caso, sottolinea ancora De Lapuerta Montoya, in relazione ai casi di adtemptata pudicitia tale problema non si pone, dal momento che il giudizio sarebbe stato sempre devoluto al iudex unus.

⁶⁹ Si noti che in dottrina, non di rado, è stato dato per scontato che l'azione della quale si sta occupando Ulpiano sia quella per *adtemptata pudicitia*. In tal senso, ad esempio, M.J. Bravo Bosch, *Algunas consideraciones sobre el edictum de adtemptata pudicitia*, cit., p. 50.

⁷⁰ Secondo P. Bonfante, Corso di diritto romano I, Diritto di famiglia, Milano, 1963, p. 13, nel periodo antico l'impiego di materfamilias «era riservato alla moglie del paterfamilias e più tardi almeno alla sposa che facesse parte della familia, cioè fosse soggetta alla manus del marito o del paterfamilias di questo». L'accezione di materfamilias come uxor in manu mariti sarebbe scomparsa intorno alla prima metà del II secolo d.C. In questo senso, M.V. Sanna, Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum-matrimonium iniustum, Napoli, 2012, p. 178 nt. 90, sulla scorta delle osservazioni di W. Wolodkiewicz, Attorno al significato della nozione di materfamilias, in Studi Sanfilippo, III, Milano, 1983, p. 733 ss., per il quale il significato di materfamilias quale moglie in manu sarebbe stato sostituito nelle fonti classiche e postclassiche con il significato di donna sui iuris. Cfr. D. 1.6.4; Tit. Ulp. 4.1.

⁷¹ Così P. Giunti, Mores e interpretatio prudentium nella definizione di mater familias. Una qualifica fra conventio in manum e status di sui iuris, in Nozione formazione e interpreta-

de adtemptata pudicitia, a dimostrazione del fatto che la posizione familiare, sociale e culturale della materfamilias non può essere confinata sul terreno del giuridicamente irrilevante, al tempo in cui scrive Ulpiano il termine materfamilias è senza dubbio ormai inteso in una pluralità di significati, tra i quali deve certamente ricordarsi quello di donna honorata, che già ricordava Cicerone in:

pro Caelio 32: si matrem familias secus, quam matronarum sanctitas postulas, nominamus⁷².

Secondo alcuni, sarebbe con l'avvento dell'epoca augustea (e con i cambiamenti con essa intervenuti) che la nozione di *materfamilias-matrona*⁷³ avrebbe coinciso con il concetto di donna *honesta*⁷⁴, contrapposta alla *paelex* e alla *meretrix*⁷⁵. Non meraviglia, dunque, che la coincidenza di *materfamilias-matrona*-donna *honorata* emerga da numerosi passi contenuti nel Digesto, tra i quali è sufficiente qui ricordare un notissimo frammento di Ulpiano, ove si precisa che il termine *materfamilias* compete non solo alla

zione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, I, Napoli, 1997, p. 35 ss. Secondo R. Fiori, Materfamilias, in BIDR, 96-97, 1993-1994, p. 487 s., le varie fonti dalle quali emerge una definizione di materfamilias possono essere suddivise in cinque gruppi, in uno dei quali il termine materfamilias ricorre in riferimento all'honestas e alla pudicitia, accanto ai praetextati, alle virgines o agli ingenui, e cioè accanto a soggetti che avrebbero potuto potenzialmente essere oggetto di stuprum.

⁷² Sul passo, vedi le considerazioni di M.V. Sanna, *Matrimonio*, cit., p. 183 e, in particolare, nt. 98.

⁷³ Diversamente dalla gran parte della dottrina, non ritiene i due termini sinonimi M. Torelli, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia, Roma, 1984, p. 31, secondo il quale matrona sarebbe la sposa, mentre materfamilias sarebbe solo colei che è sposata a un paterfamilias e ha generato dei figli. Vedi anche Gellio (noct. Att. 18.6.7: sed matronam non esse appellatam, nisi quae semel peperit, neque matrem familias, nisi quae saepius, nullis veterum scriptorum auctoritatibus confirmari potest. 8. Enimero illud impendio probabilius est, quod idonei vocum antiquarum enarratores tradiderunt, matronam dictam esse proprie, quae in matrimonium cum viro convenisset, quoad in eo matrimonio maneret, etiamsi liberi nondum nati forent, dictamque ita esse a matris nomine, non adepto iam, sed cum spe et omine mox adipiscendi, 9. unde ipsum quoque "matrimonium" dicitur, matrem autem familias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti et in sui beredis locum venisset).

⁷⁴ Per R. Fiori, *Materfamilias*, cit., p. 497 s., in seguito alle leggi di Augusto, «il valore semantico del termine fu accresciuto sino a ricomprendere, oltre alla *nupta*, anche la *vidua* e la *virgo*». Del resto, in generale, prosegue Fiori, a partire da un certo momento, saranno definite *matresfamilias* «le donne *sui iuris* e le donne *honestae*, anche se non sposate».

⁷⁵ Si noti che, come osserva M.V. Sanna, *Matrimonio*, cit., p. 179 nt. 92, la contrapposizione tra donna *honesta* e *paelex*, *meretrix* – già presente in fonti precedenti (cfr. Terenzio, *Adelphoe* 747; Plauto, *Mostellaria* 190, *Cistellaria* 78-80, *Miles gloriosus* 789-793) – torna poi in D. 23.2.41.1; D. 47.10.15.15; D. 48.2.3.3; D. 48.5.9.

nupta, ma anche alla *vidua*, non solo all'*ingenua* ma anche alla *liberta*: sarebbero infatti i *boni mores*, secondo il giurista, a fare di una donna una *mater-familias*⁷⁶:

D. 50.16.46.1 Ulp. 59 ad ed.: 'matrem familias' accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit: matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant. proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores.

Quanto detto sembra, dunque, ulteriormente confermare il profondo mutamento della nozione di *pudicitia*, che, pur perpetuandosi nei secoli, non rimane inalterata. Cambiano, infatti, anche i parametri attraverso i quali la *pudicitia* di una donna deve essere valutata. Se è vero che l'*exemplum* da seguire continua ad essere quello di una donna che «si connota per una serie di qualità tutte legate dalla 'misura' e dalla moderazione, nell'eloquio, nel portamento, e (più di ogni altra cosa) nei costumi sessuali'»⁷⁷, è altrettanto vero che la rigidità di questo stesso modello sembra attenuarsi. Com'è stato giustamente osservato, la nozione di *pudicitia* (così come quella di *materfamilias*, aggiungerei) riguardando la posizione dell'individuo all'interno della società, risulta strumentale alla regolamentazione di un sistema dinamico, all'interno del quale la virtù (e la sua esteriorizzazione) saranno al centro di una «constant renegotiation»⁷⁸.

⁷⁶ In proposito, R. Fiori, *Materfamilias*, cit., p. 479 ss.; M.V. Sanna, *Matrimonio*, cit., p. 182 s. Osserva A. Romano, *Matrimonium iustum*, Napoli, 1996, p. 83, che probabilmente il significato di *materfamilias* che troviamo in D. 50.16.46.1 si collega alla progressiva estinzione della *manus*. Per A. Carcaterra, *Materfamilias*, in *AG*, 123, 1940, p. 115 ss., l'esaltazione dei *boni mores* che troviamo nel frammento ulpianeo sarebbe postclassica e bizantina.

⁷⁷ F. Lamberti, Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale, cit., p. 67.

⁷⁸ R. LANGLANDS, Sexual Morality, cit., p. 365.